

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

### 1. GENERALITA'

#### 1.1 Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le Condizioni Generali) disciplinano l'acquisto di Beni ovvero la prestazione di opere e/o servizi da parti di A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa ed i propri Fornitori.

#### 1.2 Definizioni

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi:

- 1) **Acquirente:** si intende la società A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa che effettua un ordine di acquisto o che intende acquistare beni od ottenere servizi dal Fornitore.
- 2) **Bene:** si intendono i prodotti o la merce indicati nell'Ordine di Acquisto e nella Documentazione Tecnica, ove disponibile, oggetto delle presenti Condizioni Generali.
- 3) **Condizioni generali:** si intende le seguenti Condizioni Generali di Acquisto
- 4) **Conferma d'ordine:** si intende l'espressa accettazione scritta, da parte del fornitore, del relativo Ordine d'Acquisto emesso dall'Acquirente che dovrà essere trasmessa, dal Fornitore, in conformità alla Procedura di Acquisto.
- 5) **Contratto:** si intende ciascun singolo Contratto avente ad oggetto la fornitura di Prodotti, da parte del Fornitore in favore di A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa, che verrà di volta in volta, concluso tra A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa da un lato, e il Fornitore dall'altro, in conformità alla procedura di acquisto e che sarà disciplinato da (a) i termini e condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché (b) il relativo Ordine di Acquisto.
- 6) **Corrispettivo:** si intende l'importo dovuto dall'Acquirente al Fornitore a titolo di corrispettivo per l'acquisto dei Prodotti, come di volta in volta indicato in ciascuno ordine di Acquisto, e che l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore.
- 7) **Diritti di proprietà intellettuale:** si intende ogni qualsiasi marchio, brevetto, diritto d'autore, know-how, segno distintivo, disegno industriale, nome commerciale oltre che qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, ivi inclusi i relativi diritti derivanti dalle domande di registrazione degli stessi presso le autorità competenti e i diritti di sfruttamento economico e commerciale agli stessi connessi, riconosciuti ai sensi di qualsivoglia Legge Applicabile.
- 8) **Documentazione:** si intende la documentazione tecnica, i manuali di istruzioni e di assistenza tecnica, i manuali operativi, i certificati di qualità, i disegni, i certificati di garanzia e di controllo, i certificati di provenienza nonché qualsiasi ulteriore documento relativo ai prodotti ed eventualmente commercializzato unitamente agli stessi, come meglio indicato nell'Ordine di Acquisto.

- 9) **Fornitore:** si intende la società che fornisce beni e/o servizi anche attraverso organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
- 10) **Informazioni Confidenziali:** si intende ogni e qualsiasi informazione rivelata in qualsiasi forma, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, verbalmente ovvero su supporto cartaceo, elettronico o magnetico, per via telematica ovvero per visione diretta, dall'acquirente al Fornitore in occasione e/c in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione di ciascun Contratto, quali, in via meramente esemplificativa (a) i termini e le condizioni del Contratto medesimo oltre che ogni e qualsiasi informazione e documento inerente le negoziazioni che hanno preceduto la sottoscrizione dello stesso; (b) qualsiasi informazione, ivi inclusa, tra l'altro, qualsiasi informazione o dato di carattere tecnico, strategico, economico o commerciale, comunque relativa all'articolo di impresa, agli affari e/o ai beni dell'Acquirente, ivi incluso qualsiasi materiale tecnico, campione, modello, documentazione tecnica o tecnologica messa a disposizione del Fornitore da parte dell'Acquirente ai fini dell'esecuzione del Contratto; (c) tutti gli studi tecnici, analisi, compilazioni ovvero altri documenti preparati dal Fornitore, anche mediante l'utilizzo delle Informazioni Confidenziali da o per conto dell'Acquirente o, comunque, in occasione dello svolgimento delle attività contemplate da ciascun Contratto.
- 11) **Legge applicabile:** si intende ogni e qualsiasi disposizione di Legge, Regolamento e/o Provvedimento italiano e/o comunitario di volta in volta applicabile al Contratto, emessi da qualsivoglia autorità competente.
- 12) **Ordine di Acquisto:** si intende l'Ordine per l'acquisto dei Prodotti emesso da A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa, nei confronti del Fornitore.
- 13) **Parti:** si intende, collettivamente, l'Acquirente e il Fornitore.
- 14) **Parte:** si intende, singolarmente uno qualsiasi tra l'Acquirente o il Fornitore, a seconda del caso.
- 15) **Prodotti:** si intende i prodotti, le merci, le apparecchiature, gli strumenti, le attrezzature, le materie prime, i semilavorati e/o i materiali, le attrezzature di lavoro, ovvero, più in generale ogni e qualsiasi bene (con la sola eccezione dei beni immobili) che il Fornitore si impegna a vendere o fornire all'Acquirente ai sensi di ciascun Contratto e come meglio descritti e individuati nel relativo Ordine di Acquisto.
- 16) **Richiesta di Offerta:** si intende la richiesta effettuata dalla Società Acquirente al Fornitore sulla base della necessità di una fornitura di Beni e/o Servizi specifica, affinché questi effettui un'offerta. Detta richiesta include, tra l'altro, le condizioni di cui al capitolato, le specifiche tecniche e di logistica, le necessità di qualità e sicurezza, che devono essere soddisfatte dalla fornitura.
- 17) **Servizi:** si intendono uno dei servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali, indicati nell'Ordine di Acquisto e nella Documentazione Tecnica ove disponibile.
- 18) **Specifiche Tecniche:** si intendono le specifiche tecniche (che descrivono, tra le altre cose, le caratteristiche qualitative, funzionali e applicative) dei Prodotti, come di volta in volta descritte nel relativo Ordine di Acquisto e/o nella Documentazione, a seconda del caso.

## 2. OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI

- 2.1 Lo scopo delle presenti Condizioni Generali consiste nel disciplinare, in modo coerente ed uniforme, tutti i rapporti contrattuali che verranno, di volta in volta, instaurati tra A.T.I. Applicazioni Tecnologie

ad Iniezione Spa da un lato, e i rispettivi Fornitori dall'altro, ed aventi ad oggetto la compravendita ovvero la somministrazione di prodotti in favore di A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa.

- 2.2** I termini e le condizioni delle presenti Condizioni Generali si applicheranno, pertanto, a ciascun Contratto che sarà concluso tra A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa ed il Fornitore in particolare, integreranno automaticamente, di volta in volta, le specifiche tecniche ed economiche previste nel relativo Ordine di Acquisto emesso dall'Acquirente .
- 2.3** Ciascun Contratto sarà disciplinato esclusivamente dai termini e condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali nonché dalle specifiche condizioni tecniche ed economiche contenute nel relativo Ordine di Acquisto, con l'esclusione di qualsiasi altro termine o condizione eventualmente apposti e/o richiamati dal Fornitore e non espressamente accettati dall'Acquirente.
- 2.4** Si chiarisce che, attesa la diversa tipologia e caratteristiche dei vari Prodotti che possono costituire oggetto di fornitura ai sensi del presente Contratto, le presenti Condizioni Generali includono (a) sia disposizioni di carattere generale, applicabili indistintamente a qualsiasi tipologia di Prodotti, (b) sia disposizioni di carattere specifico riferibili esclusivamente a determinate tipologie di Prodotti e che potrebbero, conseguentemente, non trovare applicazione con riferimento ad un Contratto, qualora lo stesso non abbia ad oggetto la fornitura della/e tipologia/e di Prodotti a cui tali clausole ineriscono.
- 2.5** Rimane espressamente inteso tra le Parti che, salvo diverso accordo scritto tra le stesse, in nessun caso la sottoscrizione di ciascun Contratto comporterà l'attribuzione in favore del Fornitore di alcun diritto di esclusiva e, A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa, resterà pienamente libera di acquistare e procurarsi prodotti o servizi simili o identici ai Prodotti di cui al Contratto, da qualunque fornitore terzo.

### **3. PROCEDURA DI ACQUISTO**

- 3.1** L'ordine deve essere emesso e trasmesso al Fornitore da parte dell'Acquirente che dovrà contenere, ove non diversamente concordato tra le parti: il numero di riferimento della relativa Offerta eventualmente presentata dal Fornitore all'Acquirente, il numero d'ordine, il codice del Fornitore, la tipologia e le specifiche tecniche del prodotto, la quantità, la data di consegna, il prezzo, le condizioni di fornitura, il trasporto (indicando se compreso o meno), le condizioni di pagamento e di fatturazione
- 3.2** L'emissione di qualsiasi Ordine di Acquisto da parte dell'Acquirente dovrà essere considerata dal Fornitore quale mera proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 C.C. e non potrà essere considerata, in nessun caso, quale accettazione, in tutto o in parte, di qualsiasi proposta e/o offerta precedentemente formulata o proposta.
- 3.3** Se il Fornitore intende accettare l'Ordine di Acquisto ricevuto, il Fornitore emetterà e trasmetterà all'Acquirente una Conferma d'Ordine entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento tramite formato cartaceo o elettronico. In mancanza di tale conferma, le condizioni delle presenti Condizioni Generali si intendono pienamente accettate quando il Fornitore abbia iniziato ad evadere l'Ordine effettuato dall'Acquirente. Fermo restando il diritto dell'Acquirente di accettare o rifiutare i Beni e/o Servizi nel frattempo già realizzati e/o erogati, addebitando le spese sostenute al Fornitore. Il contratto si intenderà pertanto concluso, efficace e vincolante tra le parti, solo ed esclusivamente in caso di effettiva emissione e trasmissione, da parte del Fornitore della Conferma d'Ordine.
- 3.4** Solo ed esclusivamente una Conferma d'Ordine debitamente emessa e trasmessa e con la quale il Fornitore manifesti di accettare pienamente e incondizionatamente l'Ordine di Acquisto, potrà essere considerata quale accettazione ai sensi dell'Art. 1326 C.C.; pertanto, nel caso in cui la

Conferma d'Ordine trasmessa dal Fornitore rechi qualsiasi modifica, integrazione, riserva e/o deroga rispetto al contenuto dell'Ordine di Acquisto, la Conferma d'Ordine sarà automaticamente considerata quale nuova proposta contrattuale formulata dal Fornitore che, in quanto tale, potrà essere liberamente rifiutata dall'Acquirente a tutti gli effetti di contratto e di Legge e a proprio insindacabile giudizio.

#### **4. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

- 4.1** Tutti i corrispettivi si intendono al netto Iva ed onnicomprensivi includendo le spese di trasporto e di imballaggio, vitto e alloggio del personale del Fornitore eventualmente impiegato per la fornitura, i costi assicurativi oltre che qualsiasi costo e/o spesa relativo alla fornitura.
- 4.2** In caso di contratti aventi ad oggetto la somministrazione di Prodotti per un determinato periodo di tempi, i Corrispettivi rimarranno fissi ed invariate per tutta la durata del contratto, in quanto, il Fornitore dichiara di assumere interamente il rischio connesso ad un eventuale maggiore o eccessiva onerosità della fornitura dei Prodotti rispetto a quanto stimato in sede di conclusione del Contratto, in deroga, per quanto necessario, all'art. 1467 C.C.
- 4.3** L'Acquirente avrà diritto di richiedere in qualsiasi momento di sottoporre a revisione i Corrispettivi al fine di rifiutare eventuali variazioni del prezzo dei medesimi Prodotti sul mercato, intervenute successivamente all'emissione dell'Ordine di Acquisto.
- 4.4** Il Fornitore emetterà la fattura relativa al corrispettivo con data non anteriore alla data di effettiva consegna dei Prodotti. Tale fattura dovrà contenere il numero dell'Ordine di Acquisto, il numero del Fornitore, il numero del ddt, la descrizione dei Prodotti cui la fattura si riferisce, le modalità di pagamento, così come ogni altra richiesta dalle norme fiscali in vigore in quel momento, nonché qualunque altra indicazione che l'Acquirente ritenga necessaria.
- 4.5** L'acquirente provvederà al pagamento del Corrispettivo indicato nell'Ordine di Acquisto cui la fattura si riferisce, nel rispetto dei termini e delle modalità di pagamento indicati nell'Ordine di Acquisto stesso, ed in ogni caso, costituisce condizione necessaria per il pagamento il fatto che i Beni e/o i Servizi soddisfino gli standard di qualità richiesti dall'Acquirente.
- 4.6** Il pagamento dei Corrispettivi non implica l'accettazione dei Beni e/o Servizi da parte dell'Acquirente in termini di condizioni di qualità, quantità e prezzo dei medesimi ed in ogni caso ciò non comporta che l'Acquirente rinunci ai diritti derivanti direttamente o indirettamente dalle presenti Condizioni Generali o dalla legislazione applicabile.
- 4.7** In mancanza di preventiva autorizzazione e/o di appoggio presso la banca designata dall'Acquirente, le ricevute bancarie o i documenti equivalenti emessi d'iniziativa del Fornitore verranno respinti.
- 4.8** Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi imminenti, l'Acquirente può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che il Fornitore sia nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in modo appropriato. Rimane inteso che durante la sospensione dei pagamenti, il Fornitore non può sospendere l'esecuzione del Contratto.

#### **5. TERMINI DI CONSEGNA E PASSAGGIO DELLA PROPRIETA' E DEL RISCHIO**

- 5.1** Il fornitore si impegna a consegnare i Prodotti nel luogo indicato nell'Ordine di Acquisto salvo diversa pattuizione tra le parti.
- 5.2** I termini di consegna dei Prodotti devono considerarsi come essenziali e perentori nell'interesse dell'Acquirente ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto con

effetto immediato, in tutto o in parte, previa comunicazione scritta al Fornitore senza che questi abbia nulla a che pretendere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, ai sensi di Legge.

- 5.3** Nel caso di sopravvenienza di qualunque evento o circostanza di cui il Fornitore venga a conoscenza che gli impediscano di rispettare i termini o le condizioni di consegna, quest'ultimo dovrà informare tempestivamente l'Acquirente mediante comunicazione scritta. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di fornire delle nuove indicazioni relative ai termini o alle condizioni di consegna, l'Acquirente a propria discrezione avrà il diritto di risolvere il Contratto, in tutto o in parte, con effetto immediato, senza che il Fornitore abbia nulla a che pretendere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, ai sensi dell'Art. 1456 del C.C. e fermi gli ulteriori diritti e rimedi che l'Acquirente possa vantare ai sensi di Legge applicabile e/o di Contratto.
- 5.4** A meno che l'Ordine non preveda la possibilità per il Fornitore di consegnare in anticipo i Prodotti, il Fornitore dovrà attenersi tassativamente alla data di consegna indicata evitando anche qualsiasi tipo di anticipo. Pertanto, in caso di consegna anticipata dei Prodotti, l'Acquirente avrà il diritto, a proprio insindacabile giudizio di addebitare al fornitore qualsiasi spesa e/o costo connesso al deposito, stoccaggio e/o conservazione dei Prodotti per tutto il periodo; in caso di consegna con più di 7 giorni di anticipo senza comunicazione e accettazione da parte dell'Acquirente rispetto alla data indicata nell'Ordine di Acquisto, di rifiutare, in tutto o in parte, la consegna dei Prodotti.
- 5.5** Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i termini di consegna, il Fornitore dovrà corrispondere all'Acquirente l'eventuale penale stabilita nell'Ordine di Acquisto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente di agire, nei confronti del Fornitore, per il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'Art. 1382 del C.C.
- 5.6** Nel momento della consegna, la proprietà ed i rischi connessi all'eventuale perdita dei prodotti passeranno in capo all'Acquirente, a meno che quest'ultimo non effettui, per qualunque motivo, un pagamento anticipato in relazione a determinati Prodotti e, in tal caso, passeranno in capo all'Acquirente fin dal momento dell'esecuzione del pagamento anticipato.
- 5.7** Ove non siano stabiliti gli Incoterms nell'Ordine di Acquisto, la consegna dei Prodotti si intende Franco Destino.
- 5.8** La consegna dei prodotti non potrà essere, in alcun modo, considerata quale accettazione da parte dell'Acquirente dei Prodotti, il quale si riserva da subito di verificare i vizi e/o non conformità rilevate sui Prodotti.

## **6. REQUISITI DI QUALITA' E DOCUMENTAZIONE**

- 6.1** Il fornitore si impegna a fornire Beni e/o Servizi conformi, con gli standard e con le misure richieste dell'Acquirente e a gestire la relativa documentazione.
- 6.2** I beni devono essere accompagnati da documentazione idonea a certificare la conformità di quanto fornito, secondo le specifiche applicabili, ivi incluso, il Certificato di analisi, la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza.
- 6.3** Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Acquirente ogni caso di non conformità di prodotti rilevata durante la realizzazione della fornitura ed a concordare con esso le azioni correttive da mettere in atto.
- 6.4** Nel caso di riscontro di vizi e/o non conformità l'Acquirente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli stessi, ovvero a chiedere nuovamente la prestazione del Servizio, fermo restando il risarcimento di eventuali maggiori danni e l'impegno ad adottare le azioni correttive e preventive necessarie ad evitare il ripetersi dei vizi e/o non conformità rilevate. Nel caso in cui i vizi e/o le non

conformità fossero tali da compromettere l'affidabilità della fornitura, l'Acquirente si riserva di respingere i Beni consegnati dal Fornitore e le eventuali giacenze di lotti precedenti, come pure di annullare gli eventuali programmi di consegne successive, nonché di rifiutare la prestazione dei Servizi.

- 6.5** Il Fornitore si dichiara disponibile a ricevere presso la propria sede produttiva uno o più rappresentanti dell'Acquirente per lo svolgimento di audit di seconda parte riferiti ai processi di realizzazione dei beni e servizi forniti. L'acquirente si impegna a programmare le attività di audit con anticipo di almeno 30 gg rispetto la data di esecuzione, fornendo preliminarmente un elenco dei documenti e degli aspetti di cui si vuole avere evidenza.
- 6.6** Per alcune forniture, ad esempio per l'outsourcing, le presenti Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi, potranno essere integrate con altri documenti, richieste, istruzioni per la realizzazione di beni e servizi secondo prassi concordate ecc.
- 6.7** Il Fornitore, qualora richiesto dall'Acquirente, al fine di monitorare e controllare il processo di produzione, dovrà realizzare studi di capacità di processo mediante rilevazione di Pp / Ppk e Cp / Cpk secondo le indicazioni fornite dai manuali AIAG di riferimento (AIAG Manual Statistic Process Control (SPC)).

## **7. DURATA E RISOLUZIONE**

- 7.1** Il Contratto entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Acquirente della Conferma d'Ordine debitamente emessa dal Fornitore e resterà pienamente valido, efficace e vincolante per tutta la durata, di volta in volta, eventualmente indicata nell'Ordine di Acquisto.
- 7.2** Fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi già previsti ai sensi del Contratto o ai sensi della Legge Applicabile, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere ciascun Contratto ai sensi dell'Art. 1454 del C.C.; in particolare ciascuna Parte potrà intimare per iscritto all'altra Parte, che abbia commesso un inadempimento di non scarsa importanza delle obbligazioni assunte ai sensi del relativo Contratto, di adempiere entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione; decorso inutilmente tale termine di 15 giorni senza che le obbligazioni oggetto di inadempimento siano state adempiute, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto.
- 7.3** L'Acquirente avrà altresì il diritto di risolvere in tutto o in parte ciascun Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 del C.C. e mediante semplice comunicazione scritta, in caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno soltanto degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali.
- 7.4** Ciascun Contratto si intenderà automaticamente ed immediatamente risolto, ai sensi dell'Art. 1353 del C.C. e nel limite in cui ciò sia consentito da previsioni inderogabili di Legge applicabile, qualora: il fornitore venga a trovarsi in stato di insolvenza, anche di fatto, o di liquidazione ovvero non sia comunque in grado, per qualsiasi motivo, di gestire correttamente e regolarmente i propri affari; il Fornitore sia assoggettato a procedure esecutive o ad altra forma di vincolo sui propri beni che pregiudichi, o determini un serio pericolo al corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali di cui al Contratto; il Fornitore venda, ceda, trasferisca o, comunque disponga, in tutto o in parte, di una propria azienda che sia in tutto o in parte deputata alla fornitura dei Prodotti di cui al Contratto; in caso di fusione del Fornitore con un'altra società o soggetto giuridico mediante costituzione di nuova società ovvero, in caso di fusione per incorporazione in un'altra società o soggetto giuridico e/o nel caso in cui si verifichi, per qualunque ragione e/o per effetto di qualsiasi operazione societaria

che coinvolga il Fornitore e/o i suoi soci diretti o indiretti, un cambio di controllo nella compagine azionaria del Fornitore

- 7.5** In caso di risoluzione, in tutto o in parte, del Contratto, l'Acquirente avrà il diritto di acquistare e/o procurarsi liberamente prodotti simili ovvero identici ai Prodotti, da fornitori terzi, anche al fine di essere in grado di adempiere agli impegni assunti nei confronti di soggetti terzi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a rimborsare all'Acquirente, ogni e qualsiasi costo e/o spesa aggiuntiva sostenuta dall'Acquirente in conseguenza di quanto precede.
- 7.6** In caso di cessazione, per qualsivoglia ragione, di ciascun Contratto, il Fornitore provvederà a restituire immediatamente, a proprie spese, all'Acquirente qualsiasi informazione, documento, dossier, materiale, programma e qualsiasi altro tipo di informazione, in qualunque modo messa a disposizione del Fornitore, da parte dell'Acquirente, in relazione ovvero in occasione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, in alternativa, provvederà a disporre secondo le istruzioni appositamente comunicate dall'Acquirente.

## **8. RI-PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DEGLI ORDINI DI ACQUISTO**

- 8.1** L'Acquirente avrà il diritto, a propria discrezione, di modificare le Specifiche Tecniche, i quantitativi, i termini ed il luogo di consegna dei Prodotti previsti in ciascun Ordine di Acquisto, a condizione che dette modifiche vengano comunicate dall'Acquirente al Fornitore per iscritto almeno 30 giorni prima della data di consegna dei prodotti come originariamente stabilito ai sensi del Contratto. Le parti concordano che, nel caso in cui l'Acquirente comunichi di voler modificare il termine di consegna di alcuni Prodotti oltre il termine originariamente convenuto, il nuovo termine di consegna non potrà essere, comunque, successivo di oltre 180 giorni rispetto alla data di consegna originariamente convenuta.
- 8.2** Il Fornitore non avrà diritto di pretendere alcunché a titolo di corrispettivo, indennizzo, rimborso e/o risarcimento o altro, in conseguenza dell'eventuale esercizio del diritto di modifica da parte dell'Acquirente.

## **9. GARANZIE**

- 9.1** Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore garantisce che: è in possesso di tutte le competenze, le capacità, l'esperienza, i requisiti giuridici, tecnici, economici e finanziari oltre che di disporre di tutti i mezzi e le risorse necessarie, al fine di dare corretta esecuzione del Contratto e di adempiere regolarmente e compitamente a tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore; la sottoscrizione da parte del Fornitore, del Contratto così come l'assunzione e la corretta esecuzione e adempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto medesimo non comporta, in alcun modo, né direttamente né indirettamente, la violazione di qualunque previsione di Legge applicabile, di qualsiasi provvedimento o decisione di qualunque autorità competente, di qualsiasi obbligo o impegno assunto, da parte del Fornitore, in forza di contratti, accordi e/o intese conclusi o raggiunti con soggetti terzi ovvero di qualsiasi diritto o facoltà, di qualsiasi natura, di soggetti terzi; è in possesso alla data della sottoscrizione del Contratto, di tutti i permessi, le autorizzazioni, consensi e approvazioni richieste, ai sensi di qualsiasi disposizione di Legge applicabile e/o di qualsiasi provvedimento di autorità competente, al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi assunti dal Fornitore ai sensi del Contratto e che tali autorizzazioni, permessi, consensi e/o approvazioni resteranno in vigore, validi ed efficaci per tutta la durata del Contratto.

- 9.2** Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore dichiara e garantisce: di essere consapevole del fatto che A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa si riconosce nei principi del Codice Etico pubblicato sul sito della Società A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa all'indirizzo [www.atispa.it](http://www.atispa.it), la quale ha altresì redatto e adottato un modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/2001; dichiara di riconoscere i medesimi principi del Codice Etico di A.T.I. Applicazioni Tecnologie ad Iniezione Spa; di impegnarsi a rispettare rigorosamente i principi di cui al Codice Etico, oltre che a porre in essere nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure necessarie o opportune al fine di prevenire condotte rilevanti ai sensi del Decreto da parte dei propri esponenti, dipendenti e collaboratori e, in generale, a rispettare le disposizioni del Decreto e astenersi dal compiere atti e/o assumere condotte che possano esporre l'Acquirente a responsabilità ai sensi del Decreto nell'ambito dei propri rapporti con l'Acquirente e con i terzi in genere. In caso di violazione dei suddetti obblighi da parte del Fornitore l'acquirente avrà diritto di risolvere ai sensi dell'Art. 1456 del C.C o, in ogni caso, di recedere con effetto immediato a mezzo di comunicazione scritta, senza alcun onere a carico dell'Acquirente e con addebito al Fornitore di ogni maggiore spesa e/o costo sostenuto dall'Acquirente ai sensi del Contratto o di Legge Applicabile.
- 9.3** Il Fornitore garantisce: che i Prodotti saranno conformi, sotto qualsiasi aspetto, alle Specifiche Tecniche e ai migliori standard qualitativi e quantitativi e funzionali; che i Prodotti saranno immuni da qualsiasi vizio di progettazione, nei materiali, di manodopera che li renda, anche solo in parte, inadonei allo specifico uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 1490 del C.C. ; in deroga a quanto previsto dall'Art. 1495 del C.C. l'Acquirente decadrà dal diritto alla garanzia qualora non denunci i vizi al Fornitore entro 90 giorni dalla scoperta; il buon funzionamento dei Prodotti per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla consegna dei Prodotti, ai sensi dell'Art. 1512 C.C. ; che i Prodotti saranno progettati, imballati, confezionati e trasportati nel pieno rispetto di ogni e qualsiasi disposizione di Legge applicabile, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni della normativa RAEE ROHS e del regolamento REACH, le disposizioni in materia di buona fabbricazione e sicurezza dei prodotti, in materia di imballaggio, confezionamento ed etichettatura dei prodotti e trasporto di merci speciali e/o pericolose; i Prodotti saranno fabbricati con materiali e componenti di ottima qualità, di nuova fabbricazione e non conterranno materiali e/o componenti usati o riciclati; che i Prodotti non sono gravati da garanzie reali o da vincoli derivanti da, sequestro, pignoramento o da qualsivoglia altra procedura esecutiva né da oneri o da diritti reali o personali di qualsiasi soggetto terzo, vincoli, restrizioni, di qualsivoglia natura, che ne diminuiscano il libero godimento da parte dell'Acquirente, ai sensi degli Artt. 1482 e 1489 del C.C.; che nessun soggetto terzo rivendicherà la proprietà dei Prodotti, né alcun tipo di diritto personale e/o reale sugli stessi né, in generale, potrà vantare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, sugli stessi, il tutto ai sensi degli Artt. 1476 c.1 nr.3, 1481 e 1483 C.C. ;

## **10. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE ED OBBLIGHI DI INDENNIZZO**

- 10.1** Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere completamente indenne e manlevato l'Acquirente da qualsiasi danno, perdita, onere, costo o spesa (incluse le ragionevoli spese legali) che dovessero essere sopportate o sostenute dall'Acquirente, in conseguenza della violazione o inadempimento da parte del Fornitore, di qualsiasi dichiarazione, garanzia o obbligazione assunta o resa dal Fornitore medesimo ai sensi del Contratto e/o della violazione di qualsiasi disposizione di Legge Applicabili. Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere completamente indenne e manlevato l'Acquirente da



qualsiasi danno, perdita, onere, costo o spesa sopportati dall'Acquirente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata, nei confronti dell'Acquirente, da parte di clienti finali, autorità competenti e/o qualsiasi altro soggetto terzo in conseguenza: della mancata fornitura dei Prodotti, in conformità alle disposizioni del Contratto; della violazione, da parte del Fornitore, delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie assunte o rilasciate dal Fornitore; della violazione di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale derivante dalla utilizzazione, promozione e/o commercializzazione dei Prodotti, in violazione delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie assunte o rilasciate dal Fornitore; della violazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni di cui alle Normative RAEE e ROSH e REACH, le disposizioni di cui al Codice del Consumo e le disposizioni in materia di responsabilità del produttore, imballaggio e confezionamento dei prodotti in circolazione di merci speciali e/o pericolose oltre che le disposizioni in materia fiscale e tributaria ed adempierà a tutti gli obblighi derivanti da tali disposizioni.

**10.2** L'Acquirente avrà il diritto di compensare, in tutto o in parte, gli importi eventualmente dovuti dal Fornitore all'Acquirente con qualsiasi importo dovuto all'Acquirente al Fornitore ai sensi del Contratto a titolo di Corrispettivo per i Prodotti.

## **11. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

**11.1** Il Fornitore dichiara e garantisce di essere l'esclusivo e legittimo titolare e/o, in ogni caso, di poter legittimamente e liberamente disporre nel limite necessario ad adempiere compiutamente a tutte le obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Prodotti; il Fornitore dichiara e garantisce che, in nessun caso, l'utilizzo dei Prodotti da parte dell'Acquirente implicherà o determinerà, anche solo indirettamente, la violazione di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale di qualunque soggetto terzo.

**11.2** Nel caso in cui venga avanzata da parte di qualunque soggetto terzo qualunque pretesa relativa alla presunta violazione di qualsivoglia Diritto di Proprietà Intellettuale derivante dall'utilizzo dei prodotti da parte dell'Acquirente, il Fornitore si impegna, di volta in volta, ad esclusiva discrezione dell'Acquirente: ad ottenere per l'Acquirente il diritto di proseguire legittimamente l'utilizzazione, promozione e/o commercializzazione di tali prodotti; ovvero a sostituire i Prodotti e/o i Servizi con Prodotti e/o Servizi simili che non violino alcun Diritto di Proprietà Intellettuale di soggetti terzi; ovvero a modificare e/o aggiornare i Prodotti, in modo che mantengano le proprie caratteristiche essenziali, senza però più violare i Diritti di Proprietà Intellettuale di alcun soggetto terzo. Nel caso in cui nessuna delle alternative precedenti dovesse risultare perseguibile, da un punto di vista commerciale, l'Acquirente interromperà qualsiasi attività di utilizzazione, promozione e/o commercializzazione dei prodotti che violano i Diritti di Proprietà Intellettuale di soggetti terzi e, a sola ed esclusiva discrezione dell'Acquirente, provvederà a distruggere ovvero restituire al Fornitore ciascuno di tali Prodotti acquistati dall'Acquirente e non ancora utilizzati, con diritto dell'Acquirente di ottenere l'integrale rimborso di tutti i Corrispettivi già pagati al Fornitore per tali Prodotti e fatto salvo qualsiasi ulteriore diritto o rimedio che l'Acquirente possa vantare, in relazione a quanto precede, ai sensi di Contratto o di Legge Applicabile.

**11.3** Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore concederà all'Acquirente in licenza gratuita tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Prodotti necessari e/o opportuni al fine di utilizzare i Prodotti medesimi ai sensi del Contratto.

**11.4** I diritti e gli obblighi delle Parti resteranno validi anche in caso di risoluzione, annullamento, scadenza e/o cessazione, per qualsiasi ragione, del relativo Contratto.

## **12. RISERVATEZZA**

**12.1** Il Fornitore si impegna a: mantenere strettamente confidenziali e segrete tutte le Informazioni Confidenziali e a non rivelarne il contenuto a nessun soggetto terzo sia durante che successivamente alla cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto; a trattare le Informazioni Confidenziali con lo stesso grado di diligenza che il Fornitore utilizza per il trattamento delle proprie informazioni; a non utilizzare e/o acquisire le Informazioni Confidenziali se non per quanto strettamente necessario alla fornitura dei Prodotti e, in generale, al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore ai sensi di ciascun Contratto; a non estrarre copie di qualsiasi documento relativo ovvero contenente Informazioni Confidenziali senza il consenso scritto dell'Acquirente; a non utilizzare le Informazioni Confidenziali in maniera pregiudizievole per l'Acquirente; ad assicurare e fare in modo che, anche ai sensi dell'Art. 1381 C.C., qualsiasi soggetto terzo al quale qualsiasi Informazione Confidenziale fosse rivelata ai fini di cui al relativo Contratto, utilizzi le Informazioni Confidenziali nel pieno rispetto degli obblighi e restrizioni di cui alle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui la divulgazione si renda obbligatoria poiché imposta da previsioni di Legge Applicabile e/o qualsiasi ordine di autorità competente, il Fornitore si impegna ad adottare tutti gli sforzi ragionevoli al fine di concordare, con l'Acquirente, quali informazioni debbano essere comunicate nei limiti strettamente necessari ad adempiere all'obbligo in oggetto.

**12.2** Gli obblighi di riservatezza non troveranno altresì applicazione con riferimento alle informazioni che siano state acquisite dal Fornitore autonomamente e non in conseguenza all'esecuzione del relativo Contratto e, comunque, non in violazione degli obblighi qui previsti.

**12.3** Nessuna comunicazione al pubblico, ivi inclusi, senza limitazioni annunci o pubblicità, relativa a ciascun Contratto o a qualsivoglia transazione ivi contemplata potrà essere effettuata dal Fornitore se non concordata preventivamente per iscritto con l'Acquirente.

**12.4** Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto e per un periodo di 5 anni successivi alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dello stesso.

## **13. SICUREZZA SUL LAVORO**

**13.1** Qualora un Contratto abbia ad oggetto attrezzature di lavoro, così come definite all'art. 69 del D.lgs 81/2008, il Fornitore sarà obbligato al rigoroso rispetto e agli adempimenti di cui agli Artt. 23, 69 70, 72 del suddetto decreto e comunque di ogni altra pertinente norma, nessuna esclusa, prevista dalla Legge Applicabile in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Parimenti, il Fornitore è vincolato al rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui alla normativa prevenzionistica sulla sicurezza del lavoro ogni qualvolta la fornitura preveda l'applicazione a suo carico.

## **14. ASSICURAZIONI**

**14.1** Il Fornitore dovrà, a suo totale carico, stipulare con primarie compagnie di assicurazione e comunque di gradimento dell'Acquirente, e mantenere operanti, per tutta la durata di ciascun Contratto, ogni e più opportuna polizza assicurativa necessaria alla copertura dei rischi connessi all'esecuzione di ciascun Contratto, ivi inclusa senza limitazione, polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile e da responsabilità da prodotto.

**14.2** Qualora l'Acquirente ne faccia richiesta, il Fornitore dovrà dare prova dell'avvenuta stipulazione delle polizze e del pagamento dei premi per l'intera durata del relativo periodo assicurativo entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta dell'Acquirente in tal senso e si impegna fin da ora a non apportare alcuna modifica alle polizze senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

**14.3** Resta inteso, in ogni caso, che il Fornitore si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento danni, responsabilità, costi e spese derivanti direttamente o indirettamente da eventi coperti dalle polizze assicurative ma che, per qualsiasi motivo, non vengano indennizzati o da eventi che non siano coperti dalle polizze stesse.

## **15. USO DEI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI**

**15.1** Il Fornitore si impegna a non far uso del nome o dei marchi e dei segni distintivi utilizzati dall'Acquirente, o nella sua titolarità e comunque di ogni altro marchio denominativo, figurativo, misto, di forma, derivato o derivabile dai segni distintivi suddetti e, in caso di violazione dell'obbligo che precede, sarà tenuto a rimuovere ovvero a cancellare immediatamente ogni suddetto nome, marchio o segno distintivo da ogni e qualsiasi materiale, documenti commerciali o carta intestata utilizzati nella propria attività di impresa oltre che a risarcire e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi danno, costo e/o spesa che l'Acquirente dovesse sostenere in conseguenza di quanto precede.

## **16. REGOLAMENTO REACH**

**16.1** Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce che agirà nel pieno rispetto del Regolamento REACH e adempirà a tutti gli obblighi derivanti, a suo carico, dalle disposizioni in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, in quanto applicabili, sostenendone, se del caso i relativi oneri economici.

**16.2** Il Fornitore dichiara e garantisce, altresì, che in nessun caso, per l'intera durata del Contratto, la fornitura dei Prodotti di cui al Contratto medesimo subirà alcuna interruzione, ritardo o sospensione a causa del mancato adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi previsti a suo carico dal Regolamento REACH; in particolare, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce, tra le altre cose: (a) di aver provveduto alla registrazione delle sostanze di competenza, secondo quanto stabilito dal Titolo II del Regolamento REACH, entro i termini previsti; (b) di **essere consapevole della propria responsabilità per i fornitori che non ottemperassero**, a propria volta, all'adempimento di cui alla lettera (a) che precede, per le sostanze di rispettiva competenza; (c) di aver nominato – nel caso in cui la sede legale del Fornitore sia collocata al di fuori dell'Unione Europea – un rappresentante esclusivo, ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento REACH, al fine di adempiere gli obblighi del Regolamento REACH in maniera tale da evitare, a qualsiasi effetto di contratto e/o di Legge Applicabile, che l'Acquirente agisca quale importatore ai fini del Regolamento REACH sollevandolo da qualsiasi obbligo e responsabilità in tal senso.

**16.3** Nel caso in cui l'Acquirente notifichi per iscritto al Fornitore le proprie modalità di utilizzo dei Prodotti acquistati ai sensi di Contratto, il Fornitore sarà tenuto a includere tale utilizzo nella valutazione effettuata ai fini della relazione sulla sicurezza chimica ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento REACH, o nel caso non sia esso stesso il produttore/importatore (così come definiti ai sensi del Regolamento REACH medesimo) dei Prodotti, a trasmettere al proprio fornitore tali informazioni per il medesimo fine. Ove l'Acquirente identifichi una modalità di utilizzo non inclusa tra quelle per cui la sostanza, compresa tra i Prodotti acquistati, è stata registrata, il Fornitore dovrà

assicurare l'aggiornamento della registrazione ai sensi dell'Art. 22 del Regolamento REACH e dovrà fornire all'Acquirente evidenza di tale adempimento.

**16.4** I Prodotti **devono rispettare le restrizioni previste dall'Allegato XVII del Regolamento REACH per lo specifico campo di utilizzo di sostanza ancorché contenuta in articolo** o soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Allegato XIV del Regolamento REACH, fatta esclusiva eccezione per il caso in cui il Fornitore abbia notificato all'Acquirente l'autorizzazione dell'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) per l'uso specifico della/e sostanza/e in tali prodotti.

**16.5** Il Fornitore dovrà notificare immediatamente all'Acquirente ogni cambiamento dello stato legale delle sostanze fornite o contenute nei Prodotti forniti ai sensi di ciascun Contratto, con particolare ma non esclusivo riferimento all'eventuale inclusione nella lista delle sostanze **SVHC** incluse nell'Allegato XIV in quanto estremamente problematiche. **In questo caso dovrà fornire all'Acquirente l'informazione per l'art. 33 REACH (obbligo di informazione nella catena di approvvigionamento) o sezione 15.1 delle Schede dati di sicurezza ai sensi art. 31 REACH.**

**16.6** Il Fornitore è tenuto a fornire una Scheda di Sicurezza secondo quanto previsto dall'Art. 31 del Regolamento REACH nelle modalità e in tutti i casi ivi prescritti; tale scheda dovrà essere compilata a norma dell'Allegato II del Regolamento REACH. In particolare, a seguito dell'avvenuta registrazione di una sostanza compresa nei Prodotti forniti ai sensi del Contratto, il Fornitore dovrà includere in allegato alla Scheda di Sicurezza, se pertinenti, gli scenari di esposizione.

**16.7** Il Fornitore deve vagliare le pubblicazioni dell'ECHA su base regolare per verificare se le sostanze e/o i prodotti rientrano nell'ambito di un requisito di informazione secondo l'articolo 33 del Regolamento REACH. Le informazioni **degli Art. 31-32-33** del Regolamento REACH devono essere sottoposte all'Acquirente spontaneamente senza bisogno di sollecito da parte di quest'ultimo.

## **17. DISPOSIZIONI GENERALI**

**17.1** Ciascun Contratto costituirà la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti in relazione all'oggetto dello stesso e supererà tutti i precedenti contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle Parti sul medesimo oggetto.

**17.2** Nessun accordo o patto che modifiche o ampli il Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto medesimo e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

**17.3** Nel caso in cui taluna delle disposizioni del Contratto sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condiziona le rimanenti disposizioni del Contratto medesimo. Le Parti saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci, ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da tali nullità, inefficacia e invalidità. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci che riprendano, per quanto possibile, l'originale intenzione delle Parti.

**17.4** Al fine di evitare ogni dubbio, le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del Contratto, le stesse non intendono creare alcuna associazione, joint venture, impresa comune o simili tra l'Acquirente e il Fornitore, né a conferire al Fornitore alcun potere di rappresentanza in confronto dell'Acquirente. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, infatti, le Parti agiranno quali imprenditori indipendenti e nessuna Parte avrà il diritto, potere e/o autorità, in forza del Contratto, di agire in nome e/o per conto dell'altra Parte né, in generale, di far sorgere, in capo all'altra Parte qualsiasi obbligo nei confronti di qualunque soggetto terzo.

- 17.5** Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni del Contratto, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimenti di tutti i termini e le condizioni di cui al Contratto medesimo. Il mancato rispetto o il ritardato esercizio da parte di una delle Parti di uno dei diritti, poteri o facoltà ai sensi del Contratto opererà come una rinuncia circoscritta al singolo caso e non impedirà l'esercizio anche parziale da parte di tale Parte di un qualsiasi altro suo diritto o facoltà ai sensi del Contratto.
- 17.6** Sono a carico del Fornitore le spese, imposte e tasse, presenti o future di qualsiasi natura, inerenti il Contratto.
- 17.7** Qualsiasi notifica o comunicazione tra le Parti in relazione al Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta e sarà considerata come efficacemente consegnata o notificata se consegnata a mano o inviata a mezzo di lettera raccomandata, corriere o a mezzo facsimile confermato da lettera raccomandata o corriere, all'indirizzo sull'Ordine di Acquisto, per ciò che concerne l'Acquirente, e sulla Conferma d'Ordine, per ciò che concerne il Fornitore.
- 17.8** Tutte le comunicazioni inviate ai sensi del presente articolo saranno considerate ricevute dal destinatario se consegnate a mano, alla data della consegna; se inviate a mezzo corriere o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla data della firma della ricevuta di ritorno stessa.
- 17.9** Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare. Tali cambiamenti, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.
- 17.10** Il Fornitore non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Il fornitore non potrà nominare né avvalersi di terzi subfornitori né potrà dare in sub-appalto a terzi alcuna prestazione prevista a suo carico ai sensi del Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente e ferma, in ogni caso, la piena responsabilità del Fornitore per il corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di cui al Contratto.
- 17.11** Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 1260, c.2 del C.C., il Fornitore non potrà cedere ad alcun soggetto terzo, né in tutto né in parte, alcun credito vantato nei confronti dell'Acquirente in forza di ciascun Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente medesimo.
- 17.12** Il Contratto è regolato e interpretato ai sensi di Legge Italiana.
- 17.13** Qualsiasi controversia che dovesse sorgere con riferimento a ciascun Contratto, ivi inclusa con riferimento alla sua interpretazione, esecuzione o cessazione, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.
- 17.14** La lingua ufficiale del Contratto è l'italiano, che fa fede per ogni finalità, ivi inclusa l'interpretazione del Contratto stesso. In caso di conflitti tra il testo in italiano ed eventuali traduzioni in lingue differenti prevarrà il testo in italiano.